



COMUNE DI ARCOLE

Provincia di Verona - Piazza Marconi,1 – 37040 Arcole

P.I.01844780237 - C.F. 83002270235

Tel. 045 7639611 – fax 045 7635532 - @mail: segreteria@comune.arcole.vr.it

COPIA

R. D. n.39

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Oggetto:

REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

L'anno **duemiladiciassette** addì **ventitre** del mese di **settembre** alle ore **11:00**, presso la **sala civica "Mons. B.Socche" di Arcole**, premesse le formalità di legge, si è riunito in sessione **Ordinaria**, in seduta **Pubblica** di **Prima** convocazione, il Consiglio Comunale.

CERETTA ALESSANDRO	P	Favorevole	CARLI DAVIDE	P	Favorevole
TRENTIN BARBARA	P	Favorevole	BOSEGGIA STEFANO	P	Favorevole
LONGO MARIUCCIA	P	Favorevole	FERRARO ANNA	P	Favorevole
GODI RICCARDO	P	Favorevole	BARANA MICHELA	P	Favorevole
LONGO MARIO GILBERTO	P	Favorevole	NARDI LUCA	A	
TODESCO FERNANDO	P	Favorevole	CRISTANI LAURA	P	Favorevole
FAVENO VITTORINA	P	Favorevole			

(P)resenti n. 12, (A)ssenti n. 1
(F)avorevoli n. 12; (C)ontrari n. 0; (A)stenuti n. 0

Partecipa alla seduta Il Segretario Generale Dott. ABRAM PAOLO.

Constatato legale il numero degli intervenuti, il Sindaco CERETTA ALESSANDRO - SINDACO - assunta la presidenza, dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio a discutere e deliberare circa

L'OGGETTO SOPRAINDICATO

depositato 24 ore prima nella sala delle adunanze.

OGGETTO: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco sottopone all'attenzione ed alla trattazione del Consiglio Comunale il presente punto all'ordine del giorno concernente l'oggetto esponendo quanto riportato: "Segnalo la necessità di cambiare l'oggetto da: "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE - INDIVIDUAZIONE PARTECIPAZIONE DA ALIENARE" a "REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE", poi ci sarà anche un'altra modifica che adesso vi spiego sempre di natura principalmente formale. Questa delibera deve essere approvata dal Consiglio comunale entro il 30 settembre, secondo quanto disposto dal D. Lgs 175/2016. In particolare l'articolo 4 del decreto prevede che le amministrazioni pubbliche non possono, direttamente o indirettamente, costituire società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali, né acquisire o mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in tali società. Come indicato nella delibera, le partecipazioni che rilevano ai fini della partecipazione sono: la farmacia comunale e la società CISIAG SPA. Per quanto riguarda la farmacia comunale, è necessario provvedere con la cessione a titolo oneroso della quota in quanto ha per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali. Per questo verrà quindi incaricato un esperto a redigere una perizia di stima e sulla base della perizia si procederà con asta pubblica, come disposto dalla Legge e come stanno facendo tutti i Comuni che hanno quote. La quota in CISIAG SPA invece deve essere liquidata in quanto la partecipazione rientra nelle fattispecie indicate dall' art. 20 ovvero: partecipazioni societarie che non rientrino in alcuna delle categorie di cui all'articolo 4; società che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti; (attualmente la società ha zero dipendenti e tre amministratori), partecipazioni in società che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali. La società, di per sé è priva di attività poiché l'attività del servizio idrico integrato per Enti, società e comuni soci è svolta dalla società ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. a cui ha ceduto in data 01/03/2017 il proprio ramo d'azienda. Attualmente CISIAG SPA svolge solo l'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare e percepisce da Acque Veronesi S.C.A.R.L. un canone annuo per l'utilizzo degli impianti/immobili necessari per l'attività del servizio idrico integrato. La stessa società CISIAG SPA con nota assunta al protocollo comunale n. 13365 del 14/09/2017 ha comunicato di aver dato incarico ad uno studio per l'assistenza e consulenza per l'individuazione di un accordo con Acque Veronesi S.C.A.R.L. per la cessazione / liquidazione della società. A seguito di un confronto con altri Enti, partecipanti in CISIAG l'ufficio preposto ha ritenuto opportuno integrare la scheda relativa alla liquidazione. Quindi verrà fatta questa modifica che ora vado a leggere. Le modifiche, non sostanziali, ma solo integrative e di maggior precisione riguardano il riquadro "altro" che viene così integrato: "La società inoltre, di per sé è priva di attività poiché l'attività del servizio idrico integrato per Enti, società e comuni soci è svolta dalla società ACQUE VERONESI S.C.A.R.L. a cui ha ceduto in data 01/03/2017 il proprio ramo d'azienda. Attualmente CISIAG SPA svolge solo l'attività di gestione del proprio patrimonio immobiliare e percepisce da Acque Veronesi S.C.A.R.L. un canone annuo per l'utilizzo degli impianti/immobili necessari per l'attività del servizio idrico integrato. Metteremo quindi ai voti la delibera con le modifiche che ho indicato."

Il Sindaco, a conclusione della relazione, dichiara aperta la discussione.

Non essendo stati riportati interventi da parte dei Consiglieri presenti e votanti:

CONSIDERATO quanto disposto dal D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175, emanato in attuazione dell'art. 18, legge 7 agosto 2015 n. 124, che costituisce il nuovo Testo unico in materia di Società a partecipazione Pubblica (T.U.S.P.), così come da ultimo modificato con il D.Lgs. 16 giugno 2017 n. 100;

RICHIAMATA la delibera di G.C. 55 del 21.03.2016 ad oggetto: "RELAZIONE CONCLUSIVA SUL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE E DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE (ART. 1 CO. 612 LEGGE 190/2014) - PRESA D'ATTO" con la quale si è preso atto di quanto disposto dal decreto del Vicesindaco n. 3 del 21.03.2016 con il quale è stata approvata la "“RELAZIONE CONCLUSIVA DEL PROCESSO DI RAZIONALIZZAZIONE DELLE SOCIETÀ PARTECIPATE” ai sensi dell'art. 1, commi 611 e seguenti, della Legge 190 /2014;

DATO ATTO che, a norma degli artt. 20 e 26 c. 11 del D.Lgs. 19 agosto 2016 n. 175 e s.m.i. sarà obbligo dell'Amministrazione procedere entro il 31 dicembre 2018 alla razionalizzazione periodica delle partecipazioni detenute in riferimento alla situazione al 31 dicembre 2017;

VISTO che ai sensi del predetto T.U.S.P. (art. 4, c.1) le Pubbliche Amministrazioni, ivi compresi i Comuni, ***non possono, direttamente o indirettamente, mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali;***

ATTESO che il Comune, fermo restando quanto sopra indicato, può mantenere partecipazioni in società:

- esclusivamente per lo svolgimento delle attività indicate dall'art. 4, c. 2, T.U.S.P.;
- ovvero, al solo scopo di ottimizzare e valorizzare l'utilizzo di beni immobili facenti parte del proprio patrimonio, "in società aventi per oggetto sociale esclusivo la valorizzazione del patrimonio (...), tramite il conferimento di beni immobili allo scopo di realizzare un investimento secondo criteri propri di un qualsiasi operatore di mercato" (art. 4, c. 3, T.U.S.P.);

RILEVATO che per effetto dell'art. 24 T.U.S.P., entro il **30 settembre 2017** il Comune deve provvedere ad effettuare una revisione straordinaria di tutte le partecipazioni dallo stesso possedute alla data del 23 settembre 2016, individuando quelle che devono essere alienate;

TENUTO CONTO che ai fini di cui sopra devono essere alienate od oggetto delle misure di cui all'art. 20, commi 1 e 2, T.U.S.P. – ossia di un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione – le partecipazioni per le quali si verifica anche una sola delle seguenti condizioni:

1. non sono riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'art. 4, commi 1, 2 e 3, T.U.S.P.;
2. non soddisfano i requisiti di cui all'art. 5, commi 1 e 2, T.U.S.P., e quindi per le quali non si ravvisa la necessità del mantenimento per il perseguimento delle finalità istituzionali dell'Ente, anche sul piano della convenienza economica e della sostenibilità finanziaria e in considerazione della possibilità di destinazione alternativa delle risorse pubbliche impegnate ovvero di gestione diretta od esternalizzata del servizio affidato, nonché della compatibilità della scelta con i principi di efficienza, di efficacia e di economicità dell'azione amministrativa;
3. previste dall'art. 20, c. 2, T.U.S.P.;

CONSIDERATO altresì che le disposizioni del predetto Testo unico devono essere applicate

avendo riguardo all'efficiente gestione delle partecipazioni pubbliche, alla tutela e promozione della concorrenza e del mercato, nonché alla razionalizzazione e riduzione della spesa pubblica;

TENUTO CONTO che l'esame ricognitivo di tutte le partecipazioni detenute è stato istruito sulla base della scheda di rilevazione fornita dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;

CONSIDERATO che la ricognizione è adempimento obbligatorio anche nel caso in cui il Comune non possieda alcuna partecipazione, esito che comunque deve essere comunicato ai sensi dell'art. 24, c. 1, T.U.S.P;

DATO ATTO che il Comune di Arcole risulta aver aderito al:

CONSORZIO INTERCOMUNALE SOGGIORNI CLIMATICI	<p>Il Comune di Arcole con delibera C.C. n. 83 del 28.11.2000 ha aderito al Consorzio Intercomunale Soggiorni Climatici e, attualmente, detiene una quota del 1,20%.</p> <p>Il Consorzio, dotato di propria autonomia e personalità giuridica, ha lo scopo di gestire, direttamente ovvero in collaborazione con i Comuni della Provincia di Verona, iniziative, programmi e servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata consistenti nella organizzazione di soggiorni climatici montani e marini, in Italia ed all'Estero.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 31 "Consorzi" del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la presente quota non rientra nel piano in quanto gli enti locali, per l'esercizio associato di funzioni possono rientrare in un consorzio.</p>	L'adesione, non è oggetto del presente piano.
AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	<p>Il Consiglio di Bacino Veronese, cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese (soppressa), è un ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato su 97 Comuni della Provincia di Verona.</p> <p>Il Consiglio di Bacino è un soggetto pubblico costituito mediante convenzione tra tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed è definito dalla Legge regionale del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", come il soggetto che si occupa della programmazione, dell'affidamento e del controllo del servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni nazionali di settore. La partecipazione dei comuni al Consiglio di bacino è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.</p>	L'adesione, non è oggetto del presente piano.
CONSORZIO ENERGIA VENETO	<p>Tra le misure contenute nel DL 66/2014 come convertito in Legge 89/2014, tese a razionalizzare la spesa pubblica, il Comune di Arcole, con delibera di G.C. n. 10 del 23.01.2015, ha aderito al Consorzio Energia Veneto per</p>	L'adesione, non è oggetto del presente piano.

	poter utilizzare la piattaforma di acquisti centralizzati destinata allo svolgimento in forma elettronica dei procedimenti di acquisizione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.	
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	<p>Il Consiglio di Bacino nasce in data 1 luglio 2015 tramite una convenzione tra Enti ricadenti nel bacino territoriale denominato VERONA SUD, così come ridefinito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10/03/2015 ed è finalizzato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.</p> <p>L'Ente costituito ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. n. 52/2012.</p> <p>Il Comune di Arcole ha aderito con delibera di C.C. n. 53 del 12.11.2014.</p>	L'adesione, non è oggetto del presente piano.

DATO ATTO che il Comune di Arcole detiene altresì, tramite CISIAG SPA, una partecipazione indiretta del 0,66% in Acque Veronesi S.C.A.R.L.;

DATO ATTO che l'articolo 2, comma 1, lettera g) del D. Lgs 175/2016 definisce «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione **pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo** da parte della medesima amministrazione pubblica;

CONSIDERATO che il Comune di Arcole non detiene il controllo nella società CISIAG spa, si considera **la partecipazione indiretta in Acque Veronesi S.C.A.R.L. non rientrante nel piano di revisione straordinaria**;

DATO ATTO che le società partecipate del Comune di Arcole risultano essere le seguenti:

Ragione sociale:	CISIAG S.P.A.
Forma societaria:	Società per Azioni
Partecipazioni societarie:	7.82%
Oggetto sociale:	gestione intero ciclo dell'acqua

Ragione sociale:	FARMCIA COMUNALE S.P.A.
Forma societaria:	Società Per Azioni
Partecipazioni societarie:	40%

VISTA la deliberazione della Corte dei Conti – sezione delle autonomie - n.19/SEZAUT/2017/INPR dell'adunanza del 19 luglio 2017, con la quale sono state adottate le linee di indirizzo per la revisione straordinaria delle partecipazioni di cui all'art. 24, D. Lgs 175/2016;

VISTO l'esito della ricognizione effettuata come risultante nell'**allegato A** alla presente deliberazione, costituito dall'insieme delle schede di rilevazione predisposte, allegato che costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto e che nel suo complesso costituisce aggiornamento al "piano operativo di razionalizzazione";

ATTESO che, ai sensi del citato art. 24, T.U.S.P., occorre individuare le eventuali partecipazioni da alienare, con alienazione che deve avvenire entro un anno dalla conclusione della ricognizione

e quindi dall'approvazione della presente delibera;

VISTA la nota pervenuta dalla società CISIAG S.P.A. in data 14.09.2017 al protocollo comunale n. 13.365 con la quale si comunica che nel corso del 2017 la società ha affidato al Dott. Marco Ghelli dello Studio Righini di Verona, l'incarico per l'assistenza e consulenza per l'individuazione di un accordo con Acque Veronesi s.c.a.r.l. per la **cessazione/liquidazione** della società CISIAG SPA;

CONSIDERATO che ciascuna delle schede prevede le azioni da intraprendere per quanto riguarda le eventuali partecipazioni da alienare, e che ad esse si rinvia;

DATO ATTO che, in particolare si prevede quanto di seguito indicato:

Ragione sociale:	CISIAG S.P.A.
Forma societaria:	Società per Azioni
Partecipazioni societarie:	7.82%
Oggetto sociale:	gestione intero ciclo dell'acqua
LIQUIDAZIONE / CESSAZIONE SOCIETA'	

Ragione sociale:	FARMCIA COMUNALE S.P.A.
Forma societaria:	Società Per Azioni
Partecipazioni societarie:	40%
CESSIONE A TITOLO ONEROSO DELLA QUOTA	

RILEVATO che in caso di mancata adozione dell'atto ricognitivo ovvero di mancata alienazione entro il predetto termine annuale, il Comune non può esercitare i diritti sociali nei confronti della società e, salvo in ogni caso il potere di alienare la partecipazione, la stessa è liquidata in denaro in base ai criteri stabiliti dall'art. 2437-ter, c. 2, cod. civ., e seguendo il procedimento di cui all'art. 2437-quater, cod. civ.;

RILEVATA la necessità che i servizi ed uffici comunali competenti predispongano le procedure amministrative più adeguate per alienare le partecipazioni in conformità a quanto oggetto della presente deliberazione e al piano costituito dalle schede di rilevazione allegato, secondo i tempi in esse indicati;

TENUTO CONTO che la mancanza od invalidità del presente atto deliberativo renderebbe inefficace l'atto di alienazione delle partecipazioni di cui trattasi;

TENUTO CONTO del parere n. 25 del 15.09.2017 espresso dall'Organo di revisione ai sensi dell'art. 239, c. 1, lett. b), n. 3), D.Lgs. n. 267/2000 ed assunto al protocollo dell'Ente in data 15.09.2017, prot. 13.421;

PRESO ATTO dei pareri in ordine alla regolarità tecnica e contabile espressi ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213, allegati alla presente deliberazione;

CON VOTI UNANIMI E FAVOREVOLI espressi per alzata di mano dai n. 12 Consiglieri presenti e votanti:

DELIBERA

1. DATO ATTO che il Comune di Arcole risulta aver aderito al:

CONSORZIO INTERCOMUNALE	Il Comune di Arcole con delibera C.C. n. 83 del 28.11.2000 ha aderito al Consorzio Intercomunale	L'adesione, non è oggetto del
--------------------------------	--	--------------------------------------

SOGGIORNI CLIMATICI	<p>Soggiorni Climatici e, attualmente, detiene una quota del 1,20%.</p> <p>Il Consorzio, dotato di propria autonomia e personalità giuridica, ha lo scopo di gestire, direttamente ovvero in collaborazione con i Comuni della Provincia di Verona, iniziative, programmi e servizi rivolti all'assistenza della popolazione amministrata consistenti nella organizzazione di soggiorni climatici montani e marini, in Italia ed all'Estero.</p> <p>Ai sensi dell'articolo 31 "Consorzi" del D. Lgs 18 agosto 2000 n. 267, la presente quota non rientra nel piano in quanto gli enti locali, per l'esercizio associato di funzioni possono rientrare in un consorzio.</p>	<p>presente piano.</p>
AUTORITÀ AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE VERONESE	<p>Il Consiglio di Bacino Veronese, cui sono state trasferite le competenze dapprima in capo all'Autorità d'Ambito Veronese (soppressa), è un ente pubblico che ha il compito di governare il Servizio Idrico Integrato su 97 Comuni della Provincia di Verona.</p> <p>Il Consiglio di Bacino è un soggetto pubblico costituito mediante convenzione tra tutti i comuni dell'Ambito Territoriale Ottimale Veronese ed è definito dalla Legge regionale del Veneto n. 17 del 27 aprile 2012 "Disposizioni in materia di risorse idriche", come il soggetto che si occupa della programmazione, dell'affidamento e del controllo del servizio idrico integrato, in attuazione delle disposizioni nazionali di settore. La partecipazione dei comuni al Consiglio di bacino è obbligatoria, ai sensi dell'articolo 47 del D.Lgs 3 aprile 2006, n. 152.</p>	<p>L'adesione, non è oggetto del presente piano.</p>
CONSORZIO ENERGIA VENETO	<p>Tra le misure contenute nel DL 66/2014 come convertito in Legge 89/2014, tese a razionalizzare la spesa pubblica, il Comune di Arcole, con delibera di G.C. n. 10 del 23.01.2015, ha aderito al Consorzio Energia Veneto per poter utilizzare la piattaforma di acquisti centralizzati destinata allo svolgimento in forma elettronica dei procedimenti di acquisizione di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.</p>	<p>L'adesione, non è oggetto del presente piano.</p>
CONSIGLIO DI BACINO VERONA SUD	<p>Il Consiglio di Bacino nasce in data 1 luglio 2015 tramite una convenzione tra Enti ricadenti nel bacino territoriale denominato VERONA SUD, così come ridefinito con la deliberazione della Giunta Regionale n. 288 del 10/03/2015 ed è finalizzato al servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani.</p> <p>L'Ente costituito ai fini della gestione integrata dei rifiuti urbani, in conformità all'art. 30 del D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 ed alla L.R. n. 52/2012.</p> <p>Il Comune di Arcole ha aderito con delibera di C.C. n. 53 del 12.11.2014.</p>	<p>L'adesione, non è oggetto del presente piano.</p>

2. Di dare atto che la partecipazione indiretta del 0,66% in Acque Veronesi S.C.A.R.L., ai sensi dell' articolo 2, comma 1, lettera g) del D. Lgs 175/2016 che definisce «partecipazione indiretta»: la partecipazione in una società detenuta da un'amministrazione **pubblica per il tramite di società o altri organismi soggetti a controllo** da parte della medesima amministrazione pubblica, **non rientra nel piano di**

revisione straordinaria delle partecipazioni;

3. Di dare atto che le società partecipate del Comune di Arcole risultano essere le seguenti:

Ragione sociale:	CISIAG S.P.A.
Forma societaria:	Società per Azioni
Partecipazioni societarie:	7.82%
Oggetto sociale:	gestione intero ciclo dell'acqua

Ragione sociale:	FARMCIA COMUNALE S.P.A.
Forma societaria:	Società Per Azioni
Partecipazioni societarie:	40%

4. Di approvare la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute dal Comune alla data del 23 settembre 2016, accertandole come da **allegato A** alla presente deliberazione, che ne costituisce parte integrante e sostanziale;
5. Di dare atto che, come indicato nell'allegato A, per le partecipazioni di cui al punto n. 3) è stato disposto quanto segue:

Ragione sociale:	CISIAG S.P.A.
Forma societaria:	Società per Azioni
Partecipazioni societarie:	7.82%
Oggetto sociale:	gestione intero ciclo dell'acqua
LIQUIDAZIONE / CESSAZIONE SOCIETA'	

Ragione sociale:	FARMCIA COMUNALE S.P.A.
Forma societaria:	Società Per Azioni
Partecipazioni societarie:	40%
CESSIONE A TITOLO ONEROSO	

6. Di procedere all'invio delle risultanze della ricognizione effettuata al Ministero dell'Economia e delle Finanze, attraverso l'apposito applicativo;
7. Di procedere, nei tempi indicati nelle relative schede, secondo quanto disposto nell'**allegato A**;
8. Di incaricare i competenti uffici comunali di predisporre le procedure amministrative per l'attuazione di quanto sopra deliberato;
9. Di demandare alla Giunta comunale il coordinamento operativo e la vigilanza sull'attuazione di quanto deliberato, fatte salve le competenze consiliari di controllo;
10. Di dare atto che la presente deliberazione sia trasmessa alle società partecipate dal Comune;
11. Di dare atto che l'esito della ricognizione di cui alla presente deliberazione venga comunicato ai sensi dell'art. 17, D.L. n. 90/2014, e s.m.i, con le modalità ex D.M. 25 gennaio 2015 e smi;
12. Di dare atto che copia della presente deliberazione venga inviata alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla struttura di cui all'art. 15 del T.U.S.P.;

DI DICHIARARE il presente provvedimento immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134 – comma 4 – del D.Lgs. n. 267/2000, con separata votazione che ottiene il seguente risultato:

Consiglieri presenti: n. 12 - Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli, Boseggia, Ferraro, Barana e Cristani;

Consiglieri votanti: n. 12 - Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli, Boseggia, Ferraro, Barana e Cristani;

- voti favorevoli: n. 12 - Ceretta, Trentin, Longo, Godi, Longo M.G., Todesco, Faveno, Carli, Boseggia, Ferraro, Barana e Cristani

- voti contrari: nessuno

Astenuti: nessuno

Il Sindaco ne proclama l'esito

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012

Oggetto: REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI EX ART. 24, D.LGS. 19 AGOSTO 2016 N. 175 E S.M.I. - RICOGNIZIONE PARTECIPAZIONE POSSEDUTE

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità tecnica della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 14-09-2017

Il Responsabile del servizio
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

PARERE: Favorevole in ordine alla regolarità contabile della proposta in oggetto ai sensi e per gli effetti dell'articolo 49, comma 1, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e s.m. ed i., come sostituito dall'articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. n. 174/2012 convertito dalla L. 7 dicembre 2012, n. 213.

Lì, 14-09-2017

Il Responsabile del servizio
f.to ABRAM DOTT. PAOLO

Letto, approvato e sottoscritto.

Il Presidente
F.to CERETTA ALESSANDRO

Il II Segretario Generale
F.to Dott. ABRAM PAOLO

N.ro 1047 del Registro Pubblicazioni

Si certifica che copia della presente deliberazione è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'Ente, il giorno 11-10-2017 e vi rimarrà per quindici giorni consecutivi ai sensi dell'art. 124 - comma 1 - del D.Lgs. 267/2000.

Arcole, li 11-10-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. ABRAM PAOLO

Copia conforme all'originale in carta libera ad uso amministrativo

Arcole, li 11-10-2017

Il Segretario Generale
Dott. ABRAM PAOLO

IL DELEGATO
Dott.ssa Domanin Alice

Si certifica che la presente deliberazione è DIVENUTA ESECUTIVA in data 22-10-2017.

Arcole, li 23-10-2017

Il Segretario Generale
F.to Dott. ABRAM PAOLO